



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Prot. n. 4581
Villa Lagarina, 17.5.2021

OGGETTO: Avviso di asta pubblica per l'affidamento in regime di affitto di azienda, ai sensi degli artt. 1615 e ss. e 2562 c.c., dell'azienda commerciale costituita da pubblico esercizio all'insegna "Bar BaRoc", in via San Rocco n. 17, in frazione Pedersano, contraddistinta dalla p.ed. 75 C.C. Pedersano, con autorizzazione amministrativa di tipo "A" con somministrazione di pasti veloci e di tipo "B" con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche;

1. PREMESSA

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Villa Lagarina, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione dell'asta pubblica avente ad oggetto l'affitto dell'azienda commerciale costituita dal pubblico esercizio all'insegna "Bar BaRoc".

L'affidamento dei contratti di affitto d'azienda avviene tramite **asta pubblica disciplinata dalla L.P. 19 luglio 1990 n. 23**, "Leggi sui contratti e sui beni provinciali" e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., dalla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi, forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e per quanto ivi non previsto, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'**offerta più vantaggiosa per il Comune, sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento, ai sensi dell'articolo 18, comma 13, della L.P. 23/1990.**

2. OGGETTO, DURATA E DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

L'asta pubblica ha per oggetto l'individuazione del gestore a cui concedere in affitto l'azienda commerciale di proprietà del Comune di Villa Lagarina costituita dal bar all'insegna "**Bar BaRoc**" che è situato nell'abitato di **Pedersano** in Via San Rocco n. 17.

L'azienda è così costituita: un locale bar comprensivo di sala bar, ripostiglio e servizi igienici di complessivi mq. 60 che costituiscono la p.ed. 75 p.m. 4 C.C. Pedersano, come risultanti dall'allegata planimetria sub allegato "E".

Il pubblico esercizio "**Bar BaRoc**" è classificato ad una stella, con autorizzazione amministrativa di tipo "A" con somministrazione di pasti veloci e di tipo "B" con somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche.

Successivamente all'affidamento l'aggiudicatario potrà richiedere l'autorizzazione per il posizionamento di un plateatico esterno previa richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico al Servizio competente.

Il gestore è tenuto a garantire l'apertura del pubblico esercizio per l'intera durata dell'anno solare, fatta salva la possibilità di chiudere anche per periodi continuativi fino ad un

massimo di trenta giorni annui.

Durante i periodi di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile. Il contratto d'affitto d'azienda ha durata di **3 (tre) annualità** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione comunale si riserva, a propria esclusiva discrezione, di rinnovare con apposito provvedimento formale, la durata del contratto per ulteriori **3 (tre) anni** alle medesime condizioni negoziali del contratto iniziale.

In ottemperanza alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22 giugno 2017 recante "Individuazione dei luoghi sensibili di cui all'art. 5, comma 1 della Legge Provinciale 22 luglio 2015 n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco", **È FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6, LETT. A) E B) DEL REGIO DECRETO N. 773/1931, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CHE CONSENTANO AGLI UTENTI VINCITE IN DENARO.**

Le ulteriori condizioni contrattuali dell'affitto di azienda sono contenute nello schema di contratto allegato sub lettera "G" del presente avviso, corredato della descrizione degli arredi ed attrezzature dell'azienda all'insegna "**Bar BaRoc**" e della planimetria rappresentativa del complesso immobiliare, allegato sub lettera "E1" del presente avviso.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di procedere alla cessione del contratto ed al subaffitto anche parziale.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'asta pubblica sarà svolta con il metodo previsto dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 10 del regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg. di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, in aumento sul prezzo posto a base d'asta.

Il canone annuo posto a base d'asta per l'affitto è pari a euro 960,00.=/ANNO al netto degli oneri fiscali.

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all'importo posto a base di gara.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Il canone di affitto risultante in sede di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di affitto, in misura pari al 100% della variazione dell'indice FOI, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, rispetto all'annualità precedente e assumendo a riferimento il mese di gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'euro superiore.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, ovverosia **persone fisiche, persone giuridiche nella forma di imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa e loro consorzi**, aventi i requisiti previsti dal presente avviso d'asta.

Sono espressamente esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di gara i soggetti che abbiano in essere o abbiano avuto una PENDENZA DEBITORIA nei confronti del Comune di Villa Lagarina rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente. A pena di esclusione, la posizione debitoria del concorrente nei confronti del Comune di Villa Lagarina deve essere regolare al momento della pubblicazione del presente bando nonché in riferimento al decennio immediatamente precedente, a far data dalla pubblicazione stessa.

Ciascun soggetto, in possesso dei requisiti di seguito individuati, può partecipare alla gara di aggiudicazione di entrambi i lotti mediante presentazione di due distinte offerte economiche, conformemente a quanto stabilito al punto 5 del presente avviso.

Qualora l'aggiudicatario non provveda direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio dovrà nominare un preposto, già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Il soggetto individuato quale preposto dovrà allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine morale e professionale.

La partecipazione alla procedura di gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti di partecipazione:

- A)** solo in caso di partecipazione alla procedura in qualità di impresa, iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'impresa ha sede;
- B)** possesso in capo al soggetto e in capo all'eventuale persona preposta all'attività commerciale dei seguenti requisiti morali:
- l'esenzione delle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'art. 11 del T.U. leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
 - l'inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 252/1998 delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. N. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- C)** possesso in capo al soggetto ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività commerciale di almeno uno dei seguenti requisiti professionali sotto elencati per la conduzione di un pubblico esercizio di cui all'art. 71, c.6 del D.Lgs. 26/03/ 2010 n.59, e precisamente:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione ovvero dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
E' ancora valida l'iscrizione al REC, ottenuta prima della soppressione del registro stesso, in tabelle merceologiche appartenenti al settore alimentare ovvero in tabelle relative alla somministrazione (ai sensi dell'articolo 1 della L. 11 giugno 1971 n. 426) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame.
 - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti o bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
 - essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, la preparazione o somministrazione di alimenti;
- D)** assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificati:

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale - n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo."

A norma dell'articolo 22 comma 4 della L.P. 2/2016 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 **DEVE presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.**

Ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riportano di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

E) A norma dell'art. 17 della L. 68/1999 e s.m., l'impresa deve essere in regola con le disposizioni dettate dalla stessa Legge 68/1999 e s.m. in materia di tutela del diritto al lavoro dei disabili;

F) L'impresa non deve versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

ATTENZIONE:

- 1. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti determina l'esclusione automatica dalla gara. Si specifica che il possesso del requisito di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. è obbligatorio solamente in caso di partecipazione alla procedura di gara in qualità di persona giuridica nella forma di impresa individuale e/o impresa costituita in forma di società commerciale o di società cooperativa e loro consorzi.**
- Le imprese straniere aventi sede in uno Stato UE sono ammesse alla procedura di gara ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.
- In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresa ai sensi dell'articolo 24 della L.P. 23/1990, ogni concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e quindi deve presentare le dichiarazioni sostitutive come da fac simili allegati. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'asta, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Ai sensi dell'articolo 48, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare all'asta in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Comune di Villa Lagarina esclude i concorrenti per i quali accerta che le

relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il presente avviso, comprensivo di tutti i suoi allegati, è pubblicato in versione integrale sul sito internet www.comune.villalagarina.tn.it alla sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti".

L'accesso a tutti i documenti di gara è libero ed incondizionato, pertanto il Comune di Villa Lagarina non è tenuto a prendere in considerazione, ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. 50/2016, le richieste d'invio dei documenti di gara.

E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE UNA VISITA DI SOPRALLUOGO PRESSO L'ESERCIZIO PUBBLICO PRIMA DI PRESENTARE L'OFFERTA. La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara. Le eventuali visite di sopralluogo si svolgeranno, previo appuntamento, contattando la Segreteria comunale 0464 494222. Al termine del sopralluogo, il tecnico incaricato rilascerà al soggetto interessato a partecipare all'asta pubblica apposita attestazione (**Allegato "F"**) che andrà inserita nella busta "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire tutta la documentazione con le modalità sotto indicate ed indirizzando il plico chiuso a:

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Piazza S. Maria Assunta n. 9
38060 Villa Lagarina (TN)

ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 15 giugno 2021

Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura:

"Domanda di partecipazione all'asta per l'affitto dell'azienda commerciale costituita dal pubblico esercizio all'insegna "Bar BaRoc"

Non si darà corso all'apertura della busta sulla quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto dell'asta il nominativo del mittente oppure non sia apposto l'esatto indirizzo del recapito.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta l'esclusione dell'offerta.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. La raccomandata dovrà pervenire al Comune di Villa Lagarina entro il termine sopra indicato;
- mediante corriere privato;
- mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Villa Lagarina – Piazza S. Maria Assunta n. 9, previo contatto per concordare la data e l'ora di consegna.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione raccomanda ai partecipanti di inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara soggetti le cui offerte pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle medesime; ciò anche qualora il mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione. Il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipulazione del relativo contratto.

6. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO

Nel plico chiuso da far pervenire al Comune devono essere inserite **n. 2 buste** riportanti esternamente rispettivamente le diciture **“documentazione amministrativa”** e **“offerta economica”**, ugualmente sigillate e controfirmate, avendo cura di assicurarsi che i plichi siano chiusi in modo tale da evitarne qualsiasi manomissione. **La mancata indicazione di almeno una delle diciture sulle buste comporta l'esclusione dalla gara.**

CONTENUTO DELLA BUSTA - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta **“documentazione amministrativa”** deve contenere:

- 1) **la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti** accompagnata da copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (**Allegato “A”**) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
- 2) **la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà** - ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 -, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa ed **attestante il possesso dei requisiti morali e professionali** di cui al punto 4 del presente avviso (**Allegato “B”**). **Nel caso in cui l'offerente intenda avvalersi di un preposto è necessario che quest'ultimo compili e sottoscriva il modulo sub “Allegato B-1” allegando allo stesso, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
- 3) **la dichiarazione di accettazione degli artt. 1341 e 1342 C.C.** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (**Allegato “C”**) con indicazione:
 - **di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, le condizioni dell'avviso d'asta e dello schema di contratto**, nonché di aver ispezionato l'immobile in occasione del sopralluogo, di aver preso conoscenza delle condizioni della/e struttura/e e degli impianti presenti e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire la formulazione dell'offerta;
 - **di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente;**
- 4) **L'estratto mappa comprensivo di planimetria** sottoscritto/i dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa relativo alla struttura/e relativo/i al compendio/i immobiliare/i per cui si presenta l'offerta economica (**Allegati “E”**);
- 5) **l'attestazione** rilasciata da un tecnico incaricato dell'Amministrazione comunale di **avvenuto sopralluogo** presso il compendio immobiliare per cui si presenta l'offerta economica (**Allegato “F”**);
- 6) la bozza di contratto e relativi allegati, **in particolare l'inventario**, sottoscritta per accettazione in ogni foglio (**Allegato “G”**);

N.B.: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive della busta “documentazione amministrativa”, comporta la regolarizzazione ad opera del concorrente entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, pena esclusione dalla procedura di gara.

A norma dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo ai concorrenti di indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica e PEC – posta elettronica certificata;
- il numero di fax presso cui inoltrare ogni comunicazione relativa alla procedura di asta pubblica.

Allegati alla documentazione di gara sono stati predisposti i fac-simili di dichiarazioni sostitutive (allegati A, B, B1, C, D, E, F, G) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stesse.

CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “**offerta economica**” contiene al suo interno l’offerta economica corredata da una marca da bollo del valore di euro 16,00 e di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente.

L’offerta economica deve riportare:

- dati anagrafici del concorrente, del legale rappresentante dell’impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, ruolo rivestito all’interno dell’impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
- l’importo annuale a base d’asta espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali;
- l’importo annuale offerto, indicato in cifre ed in lettere, **esclusivamente in aumento rispetto all’importo annuo**.

ATTENZIONE:

1. A pena di esclusione **l’offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale, uguale o in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta**.
2. L’offerta economica **deve essere sottoscritta dal legale rappresentante** della ditta o dalla persona abilitata ad impegnare validamente la stessa.
3. **L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni** consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Villa Lagarina si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
4. L’offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di **due decimali**. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
5. Il Comune di Villa Lagarina, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica dell’offerta presentata. **In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.**

Allegato alla documentazione di gara è stato predisposto un fac-simile di modulo di offerta economica (**Allegato “D”**) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione della stessa.

7. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti i soggetti interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara al Comune di Villa Lagarina: PEC villagarina@legalmail.it.

Per ottenere risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati **esclusivamente per iscritto** ed in lingua italiana e potranno essere richiesti entro e non oltre il giorno **7 GIUGNO 2021 ORE 12,00**.

Il Comune di Villa Lagarina pubblicherà sul proprio sito internet www.comune.villagarina.tn.it alla sezione Amministrazione Trasparente sub sezione Bandi di gara e contratti, i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati almeno due giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La seduta pubblica di gara è fissata per il giorno martedì 16 GIUGNO 2021 ORE 9,00 presso la sede municipale sita in Piazza Santa Maria Assunta, 9 a Villa Lagarina (TN) e in relazione alle vigenti norme Covid 19 potrà essere interdetto l’accesso alla sala qualora il numero dei partecipanti, compreso i membri della Commissione, sia superiore a 6.

Il Presidente di gara con l’assistenza dell’ufficiale rogante e dei testimoni, darà seguito all’aggiudicazione dell’asta nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- constata la regolarità della pubblicazione dell’avviso d’asta;
- verifica l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, procede alla loro apertura nonché alla verifica della presenza delle due/tre buste “documentazione amministrativa” e “offerta economica” sigillate e controfirmate;
- procede all’apertura, per ciascun concorrente, della busta interna riportante la dicitura “Documentazione amministrativa”, accantonando le altre buste recanti la dicitura “Offerta economica”;
- verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta riportante la dicitura “Documentazione amministrativa”;

- procede all'apertura per le sole ditte ammesse, delle buste contraddistinte dalla dicitura "Offerta economica" dando lettura dell'importo del canone annuale offerto in cifre ed in lettere, verificando che coincidano (in caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere);
- forma, sulla base del criterio del canone annuo più alto rispetto al canone posto a base di gara stabilito al punto 3 del presente avviso, la graduatoria dei concorrenti;
- procede all'aggiudicazione AL SOGGETTO classificatisi al primo posto della graduatoria.

Si fa luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione comunale.

L'amministrazione dichiarerà deserta l'asta in caso di mancanza di offerte.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentano offerte condizionate ovvero che sostituiscono, modificano o integrano le condizioni contrattuali nonché offerte incomplete e parziali.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da più concorrenti, il Presidente procede nella stessa adunanza ad una gara tra gli stessi e l'asta viene aggiudicata al miglior offerente, se gli stessi sono tutti presenti. In caso contrario o qualora, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione comunale potrà, motivatamente, decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee, e ciò senza che i soggetti concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

L'Amministrazione comunale si riserva di affidare il contratto di affitto di azienda al concorrente che segue nella graduatoria a seguito di asta pubblica, a fronte del verificarsi di qualsiasi causa di decadenza e risoluzione del contratto di affitto, ivi compreso l'esercizio del recesso unilaterale, nei primi due/sei anni di validità dei contratti medesimi, ferme restando le condizioni negoziali ed il prezzo del contratto risultante dall'aggiudicazione definitiva.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune di Villa Lagarina procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, acquisendo d'ufficio la relativa documentazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come modificato dalla L. 12 novembre 2011 n. 183.

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito del riscontro positivo della verifica dei requisiti prescritti dal presente avviso d'asta.

Il riscontro dell'assenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto aggiudicatario comporta l'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato, la segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di ogni danno subito e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 22 comma 7 della L.P. n. 2/2016.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 9 della L.P. n. 2/2016, l'Amministrazione comunale può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione all'asta in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Nelle more della stipulazione dei contratti, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione si riserva di immettere gli aggiudicatari nel possesso delle strutture, previa presentazione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative sotto specificate, al fine di effettuare sopralluoghi e rilievi tecnici necessari per consentire la successiva apertura dei pubblici esercizi.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà presentare entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale:

- **una cauzione definitiva** mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari a una annualità di canone come risultante dall'offerta presentata in sede di gara comprensiva dell'IVA a termini di legge e maggiorata del 40%, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria non devono contenere clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

La cauzione definitiva deve essere redatta in conformità delle sotto indicate modalità:

- sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare in una delle seguenti modalità alternative:
 - * autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
 - * presentazione di una separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (con sottoscrizione anche non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore) attestante la legale qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria ed il suo potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore, nonché sottoscrizione semplice della fidejussione bancaria o della polizza fideiussoria;
- espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale";
- espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - * rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - * assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
 - * inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - * indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito.
- **apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio locativo** che include tutti i danni provocati da incendio, esplosione, dolo e/o colpa grave, danni da acqua condotta, ricerca e ripristino dei danni provocati dall'acqua condotta, rottura di cristalli e lastre di vetro, etc, con polizza primo rischio assoluto per un valore pari ad euro 200.000 per il fabbricato oggetto di concessione e di tipo rischio locativo a copertura a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali, all'arredamento, agli impianti ed alle attrezzature oggetto di concessione per un valore di euro 20.000,00. (art. 8 schema di contratto);
- **apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile** attinente l'attività esercitata nell'immobile predetto, per ogni persona danneggiata e per i danni causati a terzi dall'esercizio dell'attività con massimale unico di euro 3.000.000 (tre milioni) (art. 8 schema di contratto).
(N.B. Relativamente alle polizze assicurative (rischio locativo e RCT) indicate sopra nonché all'articolo 8 dello schema di contratto di affitto d'azienda, **la/le compagnia/e assicurativa/e ha/hanno l'obbligo di comunicazione al Comune di Villa Lagarina del mancato pagamento del premio da parte dell'aggiudicatario.**)
- **attestazione d'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., in caso di aggiudicazione a favore di persona fisica.**

In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione definitiva è richiesta alla sola impresa capogruppo in nome e per conto dei soggetti mandanti. La cauzione deve contenere l'espresso riferimento a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

L'Amministrazione comunale richiede ai raggruppamenti temporanei la presentazione della seguente documentazione:

- a. il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito al soggetto capogruppo dai soggetti mandanti, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:
- che i soggetti partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo;
 - che il predetto raggruppamento temporaneo è costituito in seguito ad aggiudicazione della gara oggetto del presente avviso;
 - che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti riuniti nei confronti dell'Amministrazione;
 - che al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura

dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia l'Amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico dei soggetti mandanti;

b. la PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da ATTO PUBBLICO (oppure copia notarile dello stesso atto).

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione comunale.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà infine provvedere a proprie cure e spese a:

- presentare in modalità telematica al SUAP – Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Villa Lagarina attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, la SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per il subingresso nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico;
- ottenere le ulteriori autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, TARI – tassa sui rifiuti) presso gli Enti preposti.

10. PRIVACY

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale.

Il trattamento dei dati che il **Comune di Villa Lagarina** intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è il **Comune di Villa Lagarina**;
- responsabile del trattamento è il **Segretario comunale**;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della normativa in parola.

Per chiarimenti Codesta Impresa potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Raffaella Santuari all'indirizzo pec: villalagarina@legalmail.it.



Il Responsabile del Procedimento di gara
dott.ssa Raffaella Santuari

